Rischi catastrofali /

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Rischi catastrofali"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto è dotato della Sezione – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" conforme alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge" che indennizza direttamente i danni materiali causati alle immobilizzazioni dagli eventi stabiliti dalla Legge)

Che cosa è assicurato?

✓ **Sezione I – Calamità naturali ed Eventi catastrofali**

Questa sezione indennizzai danni materiali direttamente causati ai seguenti Beni assicurati: "Terreni" (P1a)", "Fabbricati (P1b)", "Impianti e Macchinari (P2.a)" e "Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)" indicati in polizza direttamente causai da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e frana

(**Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato**):
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le Grandi Imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

(Massimali o limiti di indennizzo):
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo pari alla Somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della Somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma assicurata ovvero per le Grandi Imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i Terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

La copertura comprende:
- **Onorari dei periti - operazioni peritali**
- **Onorari di urbanizzazione**
- **Beni all'aperto**
- **Beni presso terzi e presso fiere e mostre**
- **Trasloco dei beni assicurati**

Che cosa non è assicurato?

✖ **Per tutte le garanzie di polizza**

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nel capitolo denominato "Che cosa non è assicurato" (articoli denominati: "Cose escluse dall'assicurazione", "Esclusioni", "Ulteriori esclusioni specifiche", "Casi esclusi dall'assicurazione", ecc.).

✖ **Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali**

Sono esclusi dai Beni assicurati: i preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), valori (o carte valore), -oggetti pregiati in genere e/o collezioni di valore artistico o affettivo - boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, salvo che rientrino nel "Costo di ripristino", - piazzali, lastricati, strade interne, salvo che questi siano di pertinenza del Fabbricato aziendale, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'Ubicazione - natanti, imbarcazioni e aeromobili di qualsiasi tipo - ciclomotori, natanti e imbarcazioni o veicoli targati e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore - fabbricati in costruzione - beni assicurati durante i mercati ambulanti all'aperto. Inoltre, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi: Beni in "leasing" (salvo se operante la clausola opzionale LEAS) - Macchine, anche elettroniche ed altre tipologie di apparecchi o impianti se assicurati con Polizza separata per gli stessi eventi - Impianti fotovoltaici e solari termici e altri impianti per la produzione di energia se assicurati con polizza separata per gli stessi eventi.

Ulteriori esclusioni: i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi - i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti - i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. I danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione - commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata –
di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione - di fenomeno elettrico *(segue)*

Che cosa non è assicurato? *(segue)*

I danni causati da atti dolosi in genere, Impianti e/o Macchinari e/o Attrezzature Industriali e Commerciali, se assicurati, quando si trovano al di fuori delle ubicazioni censite in Polizza, se, per questi, è stato reso valido l'impiego esterno di cui alla clausola "Impiego esterno" (ESTE) - i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.4 - "Oneri di urbanizzazione" - i danni non espressamente richiamati in Polizza o che abbiano coinvolto Beni non assicurati in Polizza, i danni alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento e determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, i danni di natura estetica o decorativa, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza - le perdite di mercato e danni indiretti in genere o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ESCLUSIONI SPECIFICHE

2) **SISMA:**
Non sono indennizzabili i danni causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza - valanghe e slavine - alluvione, inondazione, esondazione, maremoto. Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

3) **ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE:**
Non sono indennizzabili i danni causati da mareggiata, marea, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica - rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione - rottura di dighe, fognature o canali artificiali; sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno - fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro. (segue)

Che cosa non è assicurato? *(segue)*

1) **FRANA:**
Non sono indennizzabili i danni causati da sisma, alluvione, inondazione ed esondazione - eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza - valanghe e slavine - movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra - frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali.

Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura?

In scheda di polizza sono previste tabelle riassuntive ove sono indicati i limiti di copertura (franchigie, scoperti e i relativi limiti di indennizzo) previsti dal contratto per le singole garanzie.

Dove vale la copertura?

Ai fini dell'efficacia della Polizza, i Beni assicurati devono essere ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. il cambio di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.

Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è con formula "senza tacito rinnovo" e durata annua (salvo i casi di durata inferiore). La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto si intende senza tacito rinnovo, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.